

## **Decreto 13 ottobre 1818, Norme delucidative al decreto 30 giugno 1818.**

Veduto il nostro decreto de' 30 di giugno ultimo relativo alla divisione delle terre demaniali, un tempo feudali o ecclesiastiche, ed alla esecuzione delle decisioni dell'abolita commissione feudale, che si trovano tuttora indivise o ineseguite; considerando che l'oggetto principale dello enunciato decreto è di dare nel più breve termine possibile la ultima mano alle dette operazioni, di cui ne rimane una piccola parte ancora incompleta; e volendo adottare le opportune misure dirette a conseguire quest'oggetto, ecc. ecc.

Art. 1. — Nelle disposizioni dell'enunciato decreto de' 3 di giugno ultimo non sono comprese quelle ordinanze che si ritrovano già redatte dagli Intendenti, i quali per effetto di precedenti istruzioni date dal Ministro degli Affari Interni debbono eseguirle; prendendo in caso di bisogno gli opportuni schiarimenti dal nostro procuratore generale presso la gran Corte de' Conti.

Gl'Intendenti l'eseguiranno sollecitamente al più tardi tra il termine prefisso in questo decreto per la commissione data a' consiglieri provinciali.

Art. 2. — I consiglieri provinciali delegati ed i loro supplenti procederanno nella loro commissione colle stesse facoltà, colle quali han proceduto finora gl'Intendenti; pubblicheranno e faranno eseguire le loro ordinanze, passando sempre il tutto alla intelligenza dell'Intendente onde dal medesimo sieno agevolati i mezzi di esecuzione: salvo il ricorso devolutivo alla gran Corte de' Conti. Occorrendo loro qualche dilucidazione nel corso del disimpegno, potranno domandarla al nostro procuratore generale presso la Gran Corte de' Conti per mezza dell'Intendente.

Art. 3. — I consiglieri provinciali dovranno terminare la loro commissione tra un anno, a contare dal giorno in cui, mediante la prestazione del giuramento tra le mani dell'Intendente, si reputano entrati in esercizio.

Art. 4. — Qualora in qualche provincia si riconosca il bisogno di più supplenti, saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro degli Affari Interni.

Art. 5. — Le indennità dovute a' detti consiglieri e supplenti saranno tassate dal Ministro degli Affari Interni, non a mese, ma a riguardo dei loro disimpegni, inteso l'Intendente, e, quando si creda opportuno, anche il procuratore generale presso la gran Corte de' Conti; e saranno pagate sull'articolo delle spese straordinarie dell'amministrazione civile.

Art. 6. — Le disposizioni del detto decreto de' 30 di giugno ultimo, le quali sieno contrarie a quelle del presente, sono rinvocate.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)